



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 44 del 31/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **19:00** in ottemperanza al decreto sindacale n. 7 del 19/03/2020, che si intende qui integralmente richiamato, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente in videoconferenza
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
MARIN EMANUELE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte che partecipa anch'essa in modalità videoconferenza.

Dato atto che la Giunta Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello strumento telematico della videoconferenza a condizione che gli Assessori che utilizzano

tale procedura di partecipazione possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dato atto che il Segretario Comunale verbalizzante ha attestato che la qualità audio/video del collegamento è sufficientemente idonea a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti alla seduta in videoconferenza.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di T.O.S.A.P./ e Imposta sulla pubblicità;

Considerato che, per quanto formalmente l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 preveda che il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria debba essere «*istituito*» da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in realtà l'istituzione del Canone è già intervenuta con le norme dettate dalla L. 160/2019, che sono dotate di natura esecutiva dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che, per l'applicazione della nuova entrata, non risulta necessaria l'approvazione di norme regolamentari confermatrice o integrative della disciplina legislativa, potendo il Comune limitarsi a definire i parametri di applicazione tariffaria nell'ambito di una delibera di Giunta e rimandando, per la disciplina applicativa dell'entrata, al testo della legge vigente, senza che la mancata approvazione del regolamento possa incidere sull'applicabilità dell'entrata, in considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono (e non devono, n.d.r.) disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Dato atto che tale interpretazione è stata confermata dal Dipartimento delle Finanze del MEF con propria nota del 23 marzo 2021, nella quale è stato ribadito che «*i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it*», in quanto aventi ad oggetto entrate

di natura non tributaria, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle *«entrate tributarie dei comuni»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 risulta attualmente fissato al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Considerato che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nonché i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie, per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Dato atto che il regolamento di disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale – ferma restando l'introduzione di una ulteriore proroga nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021 – potrà essere in ogni caso approvato dal Consiglio Comunale anche successivamente al decorso del termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, con conseguente efficacia del regolamento dal 1° gennaio 2022, fermo restando che le norme procedurali introdotte nel regolamento potranno costituire indicazioni operative di valenza immediata per gli Uffici comunali tenuti ad applicare il Canone sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduazione e delle eventuali riduzioni tariffarie del

nuovo Canone debba intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, nelle more dell'adozione di ulteriori atti normativi in materia e per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, con la presente delibera si rende necessario approvare le tariffe, i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del nuovo Canone, come di seguito indicati :

Tariffe

(vedasi modello di elaborato tariffario allegato)

Riduzioni

Canone – Occupazione del suolo pubblico

1. Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono ridotte a $\frac{1}{4}$;
2. Per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento a $\frac{1}{4}$;
3. Per le occupazioni effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste sono ridotte a $\frac{1}{4}$;

Canone – Pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 60;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:
 - ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;
 - ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente privo di scopo di

lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente. In tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata se verrà richiesto di usufruire del servizio affissioni del Comune o la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.

4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.

5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

6. Si applica la riduzione del 100 per cento ai manifesti e messaggi pubblicitari di iniziative proposte dalle associazioni culturali, sociali, sportive che risultano iscritte all'albo comunale delle associazioni.

7. La tariffa del canone è ridotta del 100% per cento per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente.

Dato atto che, ove il Legislatore dovesse ulteriormente differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Comune si riserverà un possibile aggiornamento di tali aspetti del nuovo Canone entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, al fine di attribuire agli stessi efficacia dal 1° gennaio 2021;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti favorevolmente espressi;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di confermare** che, per quanto formalmente l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 preveda che il nuovo Canone Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria debba essere «istituito» da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in realtà l'istituzione del Canone è già

intervenuta con le norme dettate dalla L. 160/2019, che sono dotate di natura esecutiva dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che, per l'applicazione della nuova entrata, non risulta necessaria l'approvazione di norme regolamentari confermativa o integrativa della disciplina legislativa, potendo il Comune limitarsi a definire i parametri di applicazione tariffaria nell'ambito di una delibera di Giunta e rimandando, per la disciplina applicativa dell'entrata, al testo della legge vigente, senza che la mancata approvazione del regolamento possa incidere sull'applicabilità dell'entrata, in considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono (e non devono, n.d.r.) disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

- **di dare atto** che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nonché i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie, per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019;

- **di dare atto** che il regolamento di disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale – ferma restando l'introduzione di una ulteriore proroga nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021 – potrà essere in ogni caso approvato dal Consiglio Comunale anche successivamente al decorso del termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, con conseguente efficacia del regolamento dal 1° gennaio 2022, fermo restando che le norme procedurali introdotte nel regolamento potranno costituire indicazioni operative di valenza immediata per gli Uffici comunali tenuti ad applicare il Canone sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;

- **di approvare**, nelle more dell'adozione di ulteriori atti normativi in materia necessari per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, le tariffe, i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del nuovo Canone unico patrimoniale, come di seguito indicati:

Tariffe

(vedasi modello di elaborato tariffario allegato)

Riduzioni

Canone – Occupazione del suolo pubblico

1. Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le

- superfici da assoggettarsi ai canoni sono ridotte a $\frac{1}{4}$;
2. Per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento a $\frac{1}{4}$;
 3. Per le occupazioni effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste sono ridotte a $\frac{1}{4}$;

Canone – Pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 60;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:
 - ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;
 - ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente. In tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata se verrà richiesto di usufruire del servizio affissioni del Comune o la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.
4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.
5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.
6. Si applica la riduzione del 100 per cento ai manifesti e messaggi pubblicitari di

iniziative proposte dalle associazioni culturali, sociali, sportive che risultano iscritte all'albo comunale delle associazioni.

7. La tariffa del canone è ridotta del 100% per cento per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente.

- **di dare atto** che, ove il Legislatore dovesse ulteriormente differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Comune si riserverà un possibile aggiornamento di tali aspetti del nuovo Canone entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, al fine di attribuire agli stessi efficacia dal 1° gennaio 2021;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di confermare** che, non rientrando la presente delibera nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito *www.finanze.gov.it*, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, la stessa non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Con-unanime favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 .



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **22** del **31.05.2021**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte